

## **Relazione illustrativa**

### **Premessa**

Come noto, il comma 3 dell'art. 3 della legge 31.12.2012 n. 247, che riportiamo per comodità espositiva, prevede:

*“L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile.”.*

La previsione legislativa, così come è formulata, indurrebbe a ritenere che all'interno del codice deontologico possano esistere anche norme che non rispondono alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, con la conseguenza della loro irrilevanza disciplinare; in altri termini, si avrebbe una parte del codice che, per contenere norme prive di conseguenze disciplinari, degraderebbe a dimensione di mera e semplice *moral suasion*, anche se a questa sfera, pur in mancanza di una sanzione disciplinare diretta, potrebbero collegarsi altre valenze, essendo ormai accertato che la norma deontologica può riempire di contenuto le clausole generali presenti nella legge n. 247/2012 e nel codice civile (per profili quali quello della diligenza, della buona fede, dell'illecito) e che la sua violazione è idonea a fondare un giudizio di risarcimento del danno.

Tale lettura non ha superato però la prova di resistenza in quanto il Consiglio è pervenuto alla conclusione che il “nuovo” codice deontologico deve contenere norme

aventi tutte rilevanza disciplinare, atteso che le previsioni deontologiche tutelano, in ogni caso, l'affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell'avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività dei diritti, salvaguardandosi, al contempo, quella funzione sociale della difesa richiamata anche nelle disposizioni di apertura della legge n. 247/2012.

Tutte le norme che, in un modo o nell'altro, regolamentano la deontologia della funzione difensiva possono quindi ritenersi non espressioni di istanze corporative bensì veicolo del pubblico interesse al corretto esercizio della professione se è vero che la difesa ha funzione sociale ed è mezzo di attuazione di diritti a rilevanza costituzionale

Rafforza tale opzione interpretativa anche e soprattutto il combinato disposto delle previsioni di cui agli artt. 3, 17 e 51 della legge di riforma dell'ordinamento professionale.

Ai sensi dell'art. 51 della legge n.247/2012 il codice deontologico deve prevedere doveri e regole di condotta e le infrazioni a tali doveri e a tali regole di condotta costituiscono certamente illecito disciplinare dal momento che *“sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina”*.

Ai sensi poi dell'art. 17 della stessa legge, il codice deontologico deve prevedere *“canoni”* che impongono una *“condotta”* *“irreprensibile”*, requisito necessario per l'iscrizione all'albo e per mantenere detta iscrizione.

Ai sensi dell'art. 3 infine, come visto, il codice deontologico deve prevedere *“principi”* ai quali l'avvocato deve uniformarsi esercitando la professione e *“norme di comportamento”* che è tenuto ad osservare in via generale (oltre a quelle che è tenuto ad osservare specificamente nei rapporti con certi soggetti).

La violazione di tutti i doveri (art. 51 L. n.247/2012), di tutte le regole di condotta (art. 51), di tutti i canoni (art. 17 L. n.247/2012), di tutti i principi (art. 3 L.n.247/2012) e di tutte le norme di comportamento previste dal codice deontologico forense costituisce quindi illecito disciplinare.

Il codice deve poi espressamente individuare fra le norme in esso contenute quelle che devono essere caratterizzate, per quanto possibile, dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e che devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

Tali norme sono quelle che rispondono alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione.

Vero è che risulta altresì opportuno ribadire quanto sopra già anticipato e cioè che tutte le norme che presiedono alla deontologia della funzione difensiva (se si eccettuano forse solo alcune che hanno ad oggetto lo stretto perimetro del rapporto privatistico avvocato/cliente e quello dei rapporti tra colleghi) si coniugano con la tutela del pubblico interesse ad un idoneo, qualificato e corretto esercizio della professione; così è in particolare per quelle che, in relazione all'agire dell'avvocato, assicurano la salvaguardia dei doveri di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, doveri tutti che il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 247/2012 richiama con diretta saldatura al "rilievo sociale della difesa" ed al rispetto dei "principi della corretta e leale concorrenza".

Ed è sempre l'ordinamento professionale che sottolinea e declina il pubblico interesse al corretto esercizio della professione con previsioni quali:

- l'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), per il quale *"l'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:*

- a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;*
- b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;*
- c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale."*

- l'art. 2 comma 2 per il quale *“l'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti”* e comma 4: *“l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche”*.

In questo, e con questo, quadro di riferimento, completato da una coerente delineazione di principi generali che vanno a costituire il titolo I del codice deontologico, quest'ultimo riconosce ad ogni singola previsione una valenza disciplinare provvedendo per ciascuna, per quanto possibile, alla tipizzazione della condotta ed alla espressa indicazione della sanzione applicabile; questo avviene anche per quelle previsioni, invero oltremodo residuali, che sembrerebbero non lasciar trasparire, almeno con diretta immediatezza, il riferimento alla tutela di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Trattasi di scelta che è stata motivata ed ispirata da un approccio di segno più garantista e da una esigenza di coerenza ed uniformità di sistema.

### **La struttura del codice**

L'obbligato ed imposto “ripensamento” del codice nato nel 1997, con le modifiche che ne hanno, a più riprese, scandito gli oltre diciassette anni di vita, è stata anche l'occasione per rivalutarne e riconsiderarne la struttura, con un metodo che, scevro da qualsivoglia intento demolitore ma anzi ispirato da una esigenza di critica conservazione che non ne mandasse disperso il consolidato assetto arricchito da anni di feconda lettura giurisprudenziale, potesse però favorirne una possibile razionalizzazione, un impianto più “moderno” e meno frastagliato, una costruzione più rispondente anche al nuovo assetto ordinamentale ed alle “novità” disciplinari dovute alle fonti legislative, le più varie.

#### **Costituiscono risultato ed esiti di quanto appena evidenziato:**

- una più appropriata confezione del titolo I riservato ai “principi generali” (concetti, nozioni e principi) con una separazione, frutto non di una cesura bensì di una saldatura, tra quelli e le “parti speciali” di cui ai titoli II, III, IV, V e VI che seguono e

che sono più specificamente riservate alle “norme incriminatrici”, queste ultime articolate ora in commi ed accompagnate ognuna dalla espressa indicazione della sanzione applicabile. In questo ambito si è ritenuto opportuno anche sopprimere l’incipit del codice nella forma del “preambolo” (che nel 1997 riprendeva l’esempio del codice europeo) senza mandarne disperso il contenuto che andava però in parte corretto, attualizzato e reso coerente con le previsioni di principio della legge ordinamentale; al di là della opportunità di adottare o meno un preambolo (ne discussero molto anche i padri costituenti per la nostra carta fondamentale, poi rinunciandoci) è apparso più funzionale alla nuova impronta del codice, e tenuto conto che, a differenza del 1997, oggi abbiamo il nuovo ordinamento professionale che già scolpisce ed individua la “missione” dell’avvocato, l’incipit diretto con l’art.1 dei principi generali (sulla cui rubrica si è discusso –la traduzione della terminologia adottata in sede europea è resa appunto con “la missione dell’avvocato”- privilegiando quella che figura nel testo e che nella sua asciutta assolutezza ha riscosso maggior favore);

- l’inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II (rapporti con i colleghi) ed il III (rapporti con il cliente e la parte assistita) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo rispetto all’altro (Alpa, *Appunti sul progetto di codice deontologico degli avvocati italiani*, in Rass. for., 1/1997, 172 ss., già si interrogava sulla “ragione della collocazione di questo titolo nel corpus delle regole subito a seguire i principi generali, mentre le regole riguardanti i clienti sono poste in chiusura: più opportunamente, il cod. europeo colloca le regole inerenti i clienti al secondo posto”);

- la previsione di un nuovo titolo (il IV) riservato ai doveri dell’avvocato nel processo; si è ritenuto di riunire in questo ambito tutte quelle previsioni deontologiche che attengono alla tipicità della funzione difensiva (e la sottolineatura assume anche un valore ideologico) e che risultavano in qualche modo disperse in diverse parti dell’attuale codice; è stato un modo per recuperare anche le regole che sovrintendono ai rapporti con i magistrati e con gli altri operatori del processo senza

sottolineare, anche in questo caso con una sottile venatura sempre di ordine ideologico, un dovere ed un rapporto spesso “a senso unico”; è questo un titolo che rafforza ed esalta la valenza pubblicistica del corredo deontologico dell’avvocato e che conforta ulteriormente la scelta adottata dal Consiglio e della quale si è dato conto nella premessa della presente relazione;

- la previsione ancora di un ulteriore nuovo titolo (il VI) dedicato ai doveri verso le Istituzioni forensi alla luce del rafforzamento che vi è stato del rapporto avvocato/istituzione nell’ambito della legge n. 247/2012;

- la scelta di riunire e raccogliere nell’ambito del codice deontologico le varie disposizioni di carattere disciplinare che si rinvengono vuoi nella legge n. 247/2012 vuoi, con un fenomeno che si è andato accentuando negli ultimi tempi, in ambiti di legislazione speciale, con lo Stato che sembra divenire la fonte della normazione deontologica attentando così all’autonomia dell’ordinamento forense come unica fonte di norme deontologiche; si tratta di casi nei quali, salvando l’autonomia delle due sfere, quella ordinamentale e quella statutale, le singole “*norme devono... ritenersi fonte, se violate, di responsabilità disciplinare, che però non deriva dalla violazione di una norma deontologica*” (così Perfetti, *Ordinamento e deontologia forensi*, Padova 2011, 100 ss.).

La bozza del nuovo codice si compone di settantatre (73) articoli raccolti in sette (7) titoli: il primo (artt. 1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi; il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale.

## La tipizzazione “per quanto possibile” delle condotte.

I lavori preparatori del codice del 1997 già evidenziavano che “nella sua struttura, il Codice opera una sintesi tra la necessità di indicare i principi generali e al contempo di tipizzare i comportamenti costituenti violazioni deontologiche [...] ed in tal modo l’astrattezza dei principi è temperata dalla tipizzazione dei comportamenti [...] che individuano le fattispecie concrete più ricorrenti” (Danovi, *Commentario del codice deontologico forense*, Milano 2004, 19 ss.). La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha poi avuto modo di osservare che “*i canoni*” contenuti nel codice deontologico “*adempono alla funzione di tipizzare, solo nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare e sono comunque esplicitazioni delle regole generali, inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili*” (C.N.F. 28.04.2004 n. 121; C.N.F. 10.11.2005 n. 132).

A fronte delle regole generali di comportamento, espresse dalle previsioni di cui agli artt. 12 e 38 del R.D.L. n. 1578/1933, il codice deontologico varato il 17 aprile 1997 veniva già a costituire quindi una forma di tipizzazione di regole di comportamento attraverso l’enunciazione di principi generali seguiti dalla indicazione di condotte che si ritenevano lesive di questi stessi principi generali.

Il “*solo nella misura del possibile*” espresso dalla richiamata giurisprudenza del C.N.F. trova oggi rispondenza “*nel sintagma*” ‘*per quanto possibile*’ adottato dall’art. 3 della legge n. 247/2012 e che “*deve essere inteso nel senso che ‘di regola’ l’illecito è tipico o tipizzato –secondo l’interpretazione giurisprudenziale – ma può essere ricostruito anche sulla base della norma di chiusura, che è contenuta nella legge forense medesima (articolo 3, comma 2)*” (cfr. Alpa, *Un modello “misto” di regole deontologiche per comportamenti corretti degli avvocati*, in *Guida al Diritto*, 31/2013, 25 ss.).

Anche nel nuovo contesto, quindi, voluto dalla legge n. 247/2012, che sposta l’asse della prescrizione deontologica in prossimità della sfera della sanzione penale cui il

principio di legalità è connaturato, il temperamento voluto da quell'inciso *“per quanto possibile”* assolve alla funzione di poter preservare, pur curvandolo allo *ius novum*, un assetto di codice che, già sufficientemente tipizzato, grazie anche alla giurisprudenza su di esso formatasi in questi anni, non meritava di essere mandato inutilmente disperso.

In questo quadro soccorre anche l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU.3.05.2005 n. 9097) che ritiene applicabili alla materia i principi validi in tema di norme penali incriminatrici *“a forma libera”* per le quali la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera (*“In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio Nazionale Forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un'autorità non statutale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto la tipologia delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statutale...Né incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l'Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata, specifica indicazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici “a forma libera”- per il quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera”).*



Risponde a questi fini la inserzione, nell'ambito dei principi generali e precisamente all'art. 9, della "norma di chiusura" di cui all'art. 3 comma 2 della legge ordinamentale; il raccordo che l'art.20 opera poi con le previsioni specifiche e tipizzate della parte speciale del codice (identificanti da tempo ed indubbiamente le situazioni più ricorrenti delle patologie comportamentali in ambito forense) conferisce coerenza e compiutezza al sistema,rispettandone il criterio di fondo oggi ispiratore ma senza, con questo, indulgere ad una casistica esasperata e pur sempre deficitaria rispetto all'universo delle variabili comportamentali, talvolta neppure ipotizzabili.

Va da sé che l'iniziativa disciplinare si regge e riposa ancora oggi sulla necessità che, in sede di procedimento, sia sempre poi puntualmente assolto l'obbligo di formulare un capo di incolpazione specificamente precisato e analiticamente circostanziato.

### **Le sanzioni**

In ossequio alla previsione legislativa si è ritenuto necessario ed opportuno riservare i due articoli finali del Titolo I alla "potestà disciplinare" (art. 21) ed alle "sanzioni" (art. 22) in modo così da conferire ulteriore completezza ed esaustività al codice.

E così l'art. 21 recupera e razionalizza i principi ed i criteri, conducenti ed ispiratori, anche sulla scorta del "consolidato" giurisprudenziale, che presiedono al sistema sanzionatorio mentre l'art. 22 riproduce l'apparato punitivo previsto dalla legge prevedendo e regolando, ai commi 2 e 3, ed una volta per tutte, il meccanismo del possibile aggravamento e della possibile attenuazione della sanzione edittale che è stata espressamente indicata e prevista per ognuna delle norme della parte speciale e ciò in stretto ossequio al dettato della legge.

L'individuazione di quest'ultima (sanzione edittale) è stata effettuata, generalmente, sulla scorta della esperienza disciplinare e della casistica giurisprudenziale, nella consapevolezza che, come la dinamica applicativa del codice ancora in vigore

insegna e registra, esistono al riguardo sensibilità tra loro diverse e talora molto distanti.

Il comma 4 non tralascia il “richiamo verbale” che, pur non rivestendo carattere di sanzione disciplinare, viene dalla legge espressamente individuato come uno degli esiti della decisione che definisce il procedimento disciplinare.

Per facilitare la delicata analisi ed applicazione, da parte dei Consigli degli Ordini e, a far data dal 1 gennaio 2015, da parte dei Consigli Distrettuali di disciplina, dell'apparato sanzionatorio, verrà curata dal Consiglio Nazionale un'apposita edizione e versione del codice che recherà, per ciascun articolo della parte speciale, la misura della sanzione edittale accompagnata dall'indicazione di quella in forma attenuata e di quella in forma aggravata.

## **I singoli titoli**

**Il titolo I**, come già ricordato, costituisce la parte generale del codice che segna il quadro ed il perimetro in cui si cala la parte speciale articolata nei successivi sei titoli che alla parte generale ovviamente si raccordano; si è cercato di conferire ai principi generali, anche nella successione delle disposizioni, quella organicità e coerenza che spesso, ad un'attenta lettura, risultavano deficitarie nella conformazione del codice attualmente in vigore. Così, se i primi 8 articoli attengono all'essenza stessa della figura dell'avvocato ed agli aspetti più squisitamente di impianto, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, della responsabilità deontologica, l'art. 9, come già accennato, riproduce la “valvola” collegata alla norma di chiusura contenuta nelle legge forense (art. 3 comma 2) con il mantenimento e la valorizzazione, tra gli altri, dei principi di dignità e decoro della professione che, con quelli poi ripresi ed enunciati negli artt. da 10 a 19, completano quello che, da sempre, costituisce e deve costituire il naturale corredo deontologico dell'avvocato.

**Il titolo II** è riservato ai “rapporti con il cliente e la parte assistita”, dicotomia quest'ultima non evidenziata nell'attuale codice, almeno a livello di rubrica del titolo,

ma che già si affacciava, in maniera del tutto casuale e promiscua, nel corpo delle singole disposizioni; lo sforzo è stato, anche in questo caso, quello di dare indicazioni certe e coerenti rispetto ad una fungibilità terminologica spesso causa di distonie applicative. In questo titolo, sulla scorta delle previsioni del nuovo ordinamento, è stato più puntualmente scandito il momento genetico del rapporto e dell'incarico professionale, con particolare riferimento agli obblighi informativi ed alla pattuizione del compenso (artt. 23, 25, 27); la previsione concernente il conflitto di interessi (art. 24) ne privilegia la nozione che lo raccorda al concetto di "potenzialità" e non a quello di "effettività" (da qui il "*possa determinare*" rispetto all'attuale "*determini*"; l'art. 25 ("accordi sulla definizione del compenso") mutua la previsione da quella della legge n. 247/2012 e reinsertisce il divieto del patto di quota lite.

In particolare:

l'art.23 ("conferimento dell'incarico"), salvo quanto già osservato in linea generale, non presenta, rispetto al passato, significative innovazioni, mantenendo una consolidata impostazione di fondo per quanto concerne gli aspetti deontologici del conferimento e del contenuto dell'incarico professionale e questo vale anche per il comma 3, che riprende la previsione già presente nel canone II dell'art.35 del codice ancora vigente, escludendosi la commistione tra il rapporto professionale ed altri rapporti (commistione tendenzialmente sempre quantomeno inopportuna) quando tale commistione possa influire in qualunque modo sul rapporto professionale; degna di menzione è anche la formulazione del comma 1 là ove si sottolinea, con passaggio non pleonastico, che l'incarico va sempre svolto nell'esclusivo interesse della parte assistita;

sull'art.24 ("conflitto di interessi") vale la essenziale notazione sopra richiamata; con riferimento poi al comma 5, ed al dovere di astensione che sussiste anche se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che esercitino negli stessi locali, si evidenzia che tale situazione di incompatibilità, casisticamente sempre più frequente per il fenomeno delle ricorrenti aggregazioni meramente di carattere logistico tra più avvocati, è stata temperata e calmierata richiedendosi che, oltre alla

“coabitazione”, vi sia, tra i legali interessati, anche un rapporto di collaborazione professionale non occasionale; tale temperamento non è stato introdotto invece nelle previsioni di cui agli artt. 61 (“arbitrato”) e 62 (“mediazione”) dovendosi privilegiare requisiti più rigorosi e stringenti quando l’avvocato è chiamato a svolgere funzioni arbitrali o di mediatore, che richiedono non solo la sostanza ma anche l’apparenza di un’assoluta terzietà, imparzialità ed indipendenza;

l’art. 25 (“accordi sulla definizione del compenso”) mutua, come detto, al comma 1 la previsione di cui all’art.13 della legge n.247/2012, richiamando il limite del compenso od acconto “manifestamente sproporzionato all’attività svolta o da svolgere”; il comma 2 riproduce, anche letteralmente, il comma 4 del citato art.13 in tema di patto di quota lite ( quella della esatta corrispondenza tra previsione deontologica/disciplinare contenuta nella legge e sua riproduzione nell’ambito del codice era, in questo e negli altri casi, una esigenza imprescindibile volta ad evitare irragionevoli contrasti forieri di evidenti problematiche sul piano interpretativo ed applicativo). Vero è che la nozione di “patto di quota lite” si presta, ancora oggi, e senza richiamare in questa sede la situazione ante e post legge n.248/2006 (di conversione del cosiddetto “decreto Bersani”), a possibili equivoci indotti dal combinato, da una parte, del citato comma 4 dell’art.13 e, dall’altra, del comma 3 dello stesso articolo per il quale la pattuizione dei compensi è ammessa anche “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.Se dubbi non possono sussistere sul confermato divieto di un compenso rappresentato da una parte dei beni o crediti litigiosi, altrettanto può affermarsi, sempre sotto il profilo del divieto, per un compenso che si rapporti, percentualmente, ed a consuntivo, al risultato ed all’esito della lite (con ciò trasformandosi il rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo con eliminazione, altresì, di ogni connotato aleatorio); diversamente è a dirsi per un compenso a percentuale parametrata su quello che risulta essere il valore dell’affare o su quanto si prevede

possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione;

l'art.26 (“adempimento del mandato”) accorpa, con adeguata riformulazione, le previsioni di cui agli artt.12 e 38 del codice deontologico ancora vigente ;

l'art.27 (“ doveri di informazione”), rispetto alla previsione in essere dell'art.40, si caratterizza per un più compiuto, articolato ed organico contenuto che dà conto del puntuale ed ampio spettro informativo che deve caratterizzare il rapporto professionale, valorizzando, anche in questo caso, sul piano della chiarezza e della trasparenza, il portato della legge di riforma dell'ordinamento professionale; di particolare pregnanza risultano anche le previsioni di cui ai commi 3 e 4 con riferimento sia agli obblighi informativi in tema di mediazione obbligatoria e, comunque, in tema di altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario pure previsti dalla legge (quali ad esempio la mediazione familiare, la conciliazione bancaria etc.) sia a quelli concernenti la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Espressamente previsto, al comma 5, anche l'obbligo informativo in ordine alla copertura assicurativa ed espressamente disciplinato al comma 6 l'obbligo dell'avvocato, se richiesto, di fornire al cliente ed alla parte assistita copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso, sia in sede stragiudiziale che giudiziale (l'eccezione concerne la corrispondenza riservata tra colleghi);

l'art. 28 (“riserbo e segreto professionale”), anche nella rubrica, affianca alla previsione del “segreto professionale” quella del “riserbo”, che si vuole “massimo”, nell'obbligata coerenza, anche in questo caso, con la formulazione dell'art.6 della legge n.247/2012;

l'art.29 (“richiesta di pagamento”) specifica e tipizza il comportamento che l'avvocato deve tenere nei confronti del cliente per quanto concerne gli aspetti più squisitamente legati alla dinamica del contenuto economico e retributivo del rapporto professionale; in questo ambito si colloca anche, al comma 3, la tipizzazione dell'obbligo fiscale e, al comma 8, la rigorosa previsione che regola la posizione

dell'avvocato nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

gli artt.30 (“gestione di denaro altrui”) e 31 (“compensazione”) si saldano alla norma precedente e completano i presidi deontologici che attengono, in senso lato, alla gestione del denaro che, a vario titolo, sempre nell’ambito del rapporto professionale, transita ed entra nella disponibilità dell’avvocato; l’apparente tautologia tra la previsione di cui al comma 2 dell’art.30 e quella del comma 1 dell’art.31 trova la sua chiave di lettura nel fatto che la prima si inquadra nell’ambito di un rapporto professionale deputato espressamente, come si trae dalla stessa rubrica dell’articolo e dai restanti commi di quest’ultimo, alla “gestione di denaro altrui” mentre la seconda, propria di qualsivoglia rapporto professionale privo di quell’oggetto specifico, vuole affermare, con la perentorietà stessa della previsione, che le somme riscosse per conto della parte assistita debbono essere, *illico et immediate*, riversate a quest’ultima; il comma 3 dell’art. 30, attiene anche alla delicata problematica della normativa in tema di antiriciclaggio che, alla luce di elaborazioni regolamentari ancora in corso, comporterà probabilmente l’opportunità di interventi integrativi della attuale previsione codicistica;

l’art.32 (“rinuncia al mandato”) riprende sostanzialmente il contenuto dell’ancora vigente art.47, seppur con una diversa formulazione ed articolazione delle previsioni nell’ambito dei 5 commi che precedono il comma di chiusura, riservato, come sempre, alle sanzioni;

l’art.33 (“restituzione di documenti”), proprio per la sua collocazione che lo salda all’art. 32 che precede, dà conto di un dovere che sussiste ovviamente anche e soprattutto dopo l’avvenuta cessazione del mandato; si riscontra altresì una naturale simmetria con il precedente art.27 ed è prevista ora, al comma 3, la possibilità per l’avvocato di estrarre e conservare copia della documentazione ricevuta, per l’espletamento dell’incarico, dal cliente e dalla parte assistita, anche senza il consenso di quest’ultimi;

l'art.34 (“azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso”)prevede espressamente, a differenza della precedente formulazione dell'art.46 del codice tuttora vigente, che “l'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti” e non solo a quello nell'ambito del quale si è registrata l'inadempienza nel pagamento dei compensi;

l'art.35 (“dovere di corretta informazione”) trova ora collocazione sempre in questo titolo e, in applicazione dell'art. 17 dei principi generali (che mutua la previsione legislativa), affina, semplifica e razionalizza gli articoli 17 e 17 *bis* del codice ancora vigente e si pone in diretta saldatura con il divieto di accaparramento di clientela; degne di particolare menzione sono le previsioni di cui ai commi 9 e 10 destinate a presidiare, con la realistica consapevolezza dell'arduità del compito,il complesso ed articolato mondo di internet; il comma 11, con il valore che assume come previsione “di chiusura”, riflette una linea interpretativa da sempre fatta propria ed avallata dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di legittimità;

l'art.36 (“divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti”) costituisce specificazione e tipizzazione del principio generale previsto all'art. 5 del presente codice;

l'art.37 (“divieto di accaparramento di clientela”) chiude il titolo II del codice e mantiene integre le previsioni dell'art.19 del vigente codice deontologico che, più volte avvalorate e confermate nel loro pregnante significato in sede giurisprudenziale, pur non indulgendo a posizioni di retroguardia che potrebbero sembrare fuori dal tempo, tutelano l'affidamento della collettività e della clientela e riaffermano, con il rilievo sociale della difesa, i valori della dignità e del decoro della professione forense.

Nel **titolo III** troviamo i “rapporti con i colleghi”; rispetto all'attuale codice è stata espunta la previsione che riguarda i rapporti con il Consiglio dell'Ordine che è andata a costituire, con altre, il nuovo titolo riservato ai rapporti con le Istituzioni forensi; è

stata anche espunta quella concernente il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega che è stata riversata nel titolo concernente i doveri dell'avvocato nel processo; la previsione in punto di responsabilità dei collaboratori, sostituti ed associati trova ora collocazione nel titolo I (art. 7) così come sempre nel titolo I, all'art. 8, si prevede la responsabilità disciplinare della società (l'enunciato è, allo stato, volutamente generico e sommario stante che il regolamento della responsabilità disciplinare della società tra avvocati era demandato al decreto legislativo che il Governo ha omesso di adottare nei termini previsti dall'art. 5 della legge n. 247/2012).

In particolare:

l'art.38 (“rapporto di colleganza”) privilegia, con l'inserimento al comma 1, la previsione già contenuta nel canone II dell'art.22 attualmente vigente e che aveva già subito una opportuna modifica rispetto alla originaria previsione che non incontrava il limite dei “fatti attinenti all'esercizio della professione”; la previsione di cui al comma 3, saldandosi con quelle dell'art.48 e dell'art.51, tende ad assicurare il più libero dispiegarsi dell'attività professionale che trova, nella corretta e riservata interlocuzione tra colleghi, una delle sue caratteristiche più tipiche e sicuramente degna di essere mantenuta e salvaguardata proprio per la più efficace tutela degli interessi delle parti assistite;

gli articoli 39 (“rapporti con i collaboratori dello studio”) e 40 (“rapporti con i praticanti”) riprendono le previsioni già vigenti, armonizzandole con la lettera del dettato legislativo ordinamentale;

l'art.41 (“rapporti con parte assistita da collega”) riproduce, mutandone la rubrica, il vigente art.27 e ne completa le già esistenti previsioni con quella del comma 2;

l'art.42 (“notizie riguardanti il collega”) riproduce sostanzialmente il contenuto dell'attuale art.29;

l'art.43 (“obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega”) ha reso l'obbligo più stringente nella consapevolezza di una deriva comportamentale e di un deterioro costume che si sono registrati in questi ultimi anni;



l'art.44 (“divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) richiama il contenuto del vigente art.32, con una formulazione leggermente variata, anche sotto il mero profilo lessicale;

l'art.45 (“ sostituzione del collega nell'attività di difesa”) richiama il contenuto dell'art.33 del vigente codice ma non ne riproduce il canone I rinvenendosi il presidio per la parte assistita, nell'ipotesi di successione nel mandato difensivo, in altre previsioni di questo codice quali quelle degli artt.32,33,48.

**Il titolo IV**, oltre a ricomprendere il “cuore” dei doveri dell'avvocato sia nell'ambito del processo sia in quello della esplicazione del suo *munus* difensivo, vede disciplinato, tra gli altri, il “dovere di verità” (art. 50), il tema della “testimonianza dell'avvocato” (art. 51), il “divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52), il dovere da osservare nei rapporti con gli organi di informazione (art. 57), recupera il “rapporto con i magistrati” e con gli altri “soggetti” del processo (affinando alcune disposizioni, quali quella, ad esempio, in tema di rapporti con i testimoni ed ora anche con le “persone informate”), inserisce una previsione nuova che è quella relativa all'ascolto del minore (art. 56) che dà conto di un delicato profilo delle dinamiche processuali in materia di famiglia e minori, affermatosi soprattutto in dipendenza degli ultimi affacci legislativi e giurisprudenziali sulla obbligatorietà di tale adempimento (e la giurisprudenza del Consiglio Nazionale ha già registrato abusi in questo campo); riprende alcune delle previsioni disciplinari eccentriche rispetto al codice nel senso che sono scaturite da previsioni speciali di legge o da codici di condotta collaterali (“notifica in proprio”, art. 58, “calendario del processo”, art. 59, “astensione dalle udienze”, art. 60), ricomprende ovviamente altri “momenti” sempre della giurisdizione (arbitrato, art. 61, mediazione, art. 62).

In particolare:

la previsione dell'art.46 (“dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza”) specifica e tipizza i principi generali in tema di doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (art.19), di diligenza (art.12) e di correttezza e probità (art.9). Le novità

rispetto alle regole di comportamento contenute nell'art.23 dell'ancora vigente codice sono previste nel comma 2, che contiene la previsione specifica di illecito disciplinare in caso di ripetuta violazione del dovere di puntualità, così da porre l'accento anche su questo aspetto della vita professionale molte volte trascurato (la bozza del codice, ora corretta, recava, per un mero refuso, il termine "divieto" in luogo di "dovere"); il comma 4 riprende poi i doveri del difensore fiduciario subentrato al difensore d'ufficio, anche per quanto riguarda gli aspetti economici, sottolineando la doverosità di tali comportamenti con l'uso del verbo "deve" in luogo della precedente dizione "è tenuto" (è una modifica, questa, che si riscontra in diversi altri articoli del nuovo codice rispetto a quello ancora vigente);

l'art. 47 ("obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega") tipizza i doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (art.19) e il dovere di diligenza (art.12), con la sostanziale riproposizione delle norme di comportamento contenute nell'art.31 dell'attuale codice e con l'evidente finalità di tutelare i rapporti tra colleghi nell'ambito del procedimento o del processo; la giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni,infatti, ha evidenziato molteplici casi di violazione di tali regole, soprattutto con riferimento all'omessa comunicazione tra dominus e collega domiciliatario, cosicchè è apparso opportuno riproporre compiutamente tali regole di comportamento;

l'art. 48 (" divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega") tipizza i doveri di riservatezza (art.13) e di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi (art.19), concorrendo, nello stesso tempo, al corretto e leale svolgimento del contraddittorio processuale. Le novità della nuova previsione, rispetto a quella dell'art.28 del codice vigente, sono contenute nel 1 e nel 4 comma della norma: il comma 1 aggiunge infatti anche la condotta, vietata, del "riportare in atti processuali"; usa il termine "corrispondenza", intesa in senso lato, e non più la parola "lettere" e specifica che il divieto riguarda, esclusivamente, le comunicazioni tra colleghi, recependo in tal modo interpretazioni e chiarimenti della giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni; è inoltre specificato che il principio di riservatezza è

applicabile non solo alla proposta transattiva ma anche alla relativa risposta da parte del collega destinatario della comunicazione, così da fugare ogni dubbio sulla portata del divieto. Il comma 4 contiene la previsione, assolutamente nuova, della rilevanza disciplinare dell'abuso della clausola di riservatezza stante che, nella casistica giurisprudenziale, si è evidenziato un effettivo abuso di tale clausola che vincola, come noto, alla riservatezza il destinatario della comunicazione anche per situazioni che non contengono alcunché di riservato; da qui la necessità di sanzionare anche tali comportamenti onde limitare l'uso di tale clausola ai soli casi che impongono il rispetto del principio;

l'art.49 ("doveri del difensore") ripropone ai commi 1 e 3 le previsioni contenute rispettivamente nell'art.11 canone 1 e canone 3 del codice deontologico in vigore; il comma 1, peraltro, rafforza il dovere di informazione dell'assistito da parte del difensore d'ufficio, eliminando l'inciso "quando ciò sia possibile" contenuto, invece, nel canone I del codice del 1997; il comma 2 rappresenta invece una novità dettata dall'esigenza di riportare all'interno del codice tutte le previsioni di valenza deontologica contenute in leggi speciali quali, nel caso, la legge processuale penale: la norma, infatti, riprende il contenuto dell'art.106 comma 4 bis del c.p.p., introdotto dall'art.16 della legge 13.2.2001 n.45, norma questa di valenza deontologica poiché richiamata al comma 4 del precedente art.105 c.p.p. che prevede la comunicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, all'Organo disciplinare forense, dei casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa d'ufficio, di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché, appunto, di violazione del divieto di cui all'art. 106 comma 4 bis dello stesso codice. Si tratta di una previsione finalizzata a garantire l'autonomia e la genuinità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di un soggetto indagato o imputato in un procedimento penale da parte di altri soggetti, pure indagati o imputati nello stesso procedimento, o in procedimento connesso o collegato, che non devono essere assistiti dallo stesso difensore;

l'art.50 ("dovere di verità"), che specifica i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.9, con una formulazione in parte modificata rispetto alla già licenziata

bozza del codice, contiene importanti novità nei primi 3 commi: innanzitutto la distinzione tra introduzione ed utilizzazione nel procedimento e l'ulteriore specificazione – rispetto al testo dell'art.14 dell'attuale codice che fa riferimento solo a “prove false” – che richiama gli “elementi di prova” o “documenti”; ancora, la previsione del divieto di utilizzazione o della rinuncia al mandato da parte del difensore, contenuta nel comma 3, nel caso in cui lo stesso apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi provenienti dalla parte assistita; il comma 1 ripropone sostanzialmente il canone 1 dell'art.14 dell'attuale codice, rafforzando però il divieto per l'avvocato di introduzione nel procedimento di “prove false” atteso che viene usata, a tale proposito, l'espressione “non deve” in luogo di quella “non può” che figura attualmente nello stesso art.14; oltre al divieto di introduzione nel procedimento (che si estende, dunque, in ambito penale, anche alla fase delle indagini preliminari), il comma 2 vieta anche l'utilizzo di tali elementi che il difensore sappia o apprenda essere falsi, se gli stessi siano prodotti o provengano dalla parte assistita. Il 3 comma contempla, come detto, la circostanza della conoscenza, anche successiva, da parte del difensore e prevede il divieto di utilizzazione o, in alternativa, l'obbligo della rinuncia al mandato in tutti i casi in cui tali elementi falsi provengano dalla parte assistita; la previsione richiama dunque uno dei principi fondamentali posti a tutela del corretto esercizio dell'attività difensiva, e del corretto attuarsi della funzione giurisdizionale, e mira, nel contempo, a salvaguardare la stessa figura del difensore il quale, in presenza di situazioni di falsità probatoria ad opera della parte da lui assistita, non deve utilizzare gli elementi che sappia essere falsi oppure non deve proseguire nell'incarico difensivo.

l'art.51 (“la testimonianza dell'avvocato”) tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell'ambito del delicato perimetro della testimonianza dell'avvocato; rispetto alla previsione del codice attualmente vigente, la norma, così come è stata ora concepita, sottolinea l'assoluta inopportunità della stessa testimonianza dell'avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella

locuzione “per quanto possibile” presente nel codice del 1997; la giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni ha comunque opportunamente distinto, nell’ambito della eventuale testimonianza dell’avvocato, tra circostanze apprese nell’esercizio dell’attività professionale e circostanze coperte invece dal segreto professionale. In tale contesto occorre anche ricordare che il segreto professionale costituisce al tempo stesso l’oggetto di un dovere giuridico dell’avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l’oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero; accanto a questo dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.

Il comma 2 dell’art. 51 prevede poi il divieto di testimonianza su quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi e sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi, previsione questa che si ricollega al contenuto dell’art.48;

l’art.52 (“divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti”) non registra sostanziali novità rispetto alla formulazione dell’art.20 del codice vigente, giovandosi, tra l’altro, della “lettura” che di questa previsione deontologica hanno fatto numerose pronunce del Consiglio Nazionale Forense e delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

l’art.53 (“rapporti con i magistrati”), oltre ad una diversa ma, si è ritenuto, più efficace e stringente formulazione rispetto a quella del codice attualmente in vigore, contiene, al comma 5, una nuova previsione, mutuata dall’art.28 comma 10 della legge n.247/2012 e volta a tutelare l’assoluta trasparenza ed indipendenza dei componenti del Consiglio dell’Ordine, prevedendo che i consiglieri non debbano accettare incarichi giudiziari dai magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio, così da fugare qualsiasi dubbio o sospetto su eventuali

interessi collegati alla funzione ed all'incarico. Quella della legge, ora recepita anche nell'ambito del codice deontologico, è una previsione che trova oggi la sua ratio anche nel compito e nel potere che viene assegnato al Consiglio dell'Ordine (art.29 comma 1 lettera t legge n.247/2012) di vigilare sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti; trattasi naturalmente, anche per la previsione deontologica, di uno *ius superveniens* che troverà applicazione a partire dalla elezione dei nuovi Consigli dell'Ordine, una volta esaurito il periodo transitorio e di proroga degli attuali Consigli previsto sempre dalla legge di riforma dell'ordinamento professionale;

l'art.54 ("rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici") riprende la formulazione già esistente aggiungendo i "periti" ed estendendo la previsione per i consulenti tecnici, oltrechè a quelli d'ufficio, anche a quelli della controparte;

l'art.55 ("rapporti con i testimoni e persone informate") ripropone, con alcune modifiche, il contenuto dell'art.52 del vigente codice in tema di rapporti con i testimoni. Le modifiche riguardanti, sostanzialmente, il comma 2, che richiama le previsioni della legge processuale (art.391 bis e ss. c.p.p.) e le indicazioni contenute nella delibera del Garante per la protezione dei dati personali n.60 in data 6.11.2008, pubblicata nella G.U. n.275 del 24.11.2008 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2009: non sono state quindi ripetute tutte le indicazioni comportamentali già comprese nelle norme processuali e quelle contenute nella richiamata deliberazione del Garante, denominata "codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive", in quanto richiamate nel predetto comma. I commi 4,5,6,7 e 8 ripropongono, invece, alcune regole fondamentali che il difensore deve rispettare nell'attività di investigazione, desunte anche da chiarimenti ed interpretazioni della giurisprudenza processuale; significativa, a tal proposito, la regola contenuta nel comma 9 che prevede l'obbligo della preventiva informazione ai prossimi congiunti della persona imputata, o sottoposta alle indagini, della facoltà di

astenersi dal rispondere, estesa anche alla fase della indagini preliminari ed all'attività di Polizia Giudiziaria dalla giurisprudenza di legittimità, così da allineare l'attività del difensore a quella del Pubblico Ministero e della stessa Polizia Giudiziaria, anche e soprattutto in riferimento alla ipotesi di reato prevista dall'art.371 ter c.p. (false dichiarazioni al difensore). Il comma 11 dell'art.55 prevede, infine, una modifica significativa rispetto alla analoga disposizione contenuta nel canone 1 punto 16 dell'art.52 dell'ancora vigente codice; in luogo infatti della dizione "il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore" si prevede, ora, il divieto di consegna di tale copia e tale previsione è giustificata da una serie di considerazioni quali: l'equiparazione del difensore al Pubblico Ministero, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; la conseguente segretezza dell'atto di indagine difensiva fino all'eventuale deposito del verbale nel fascicolo del P.M.; l'obbligo di segretezza che grava sul difensore ai sensi della previsione di cui al comma 3 dello stesso art. 55; la scelta indiscutibile del difensore di non utilizzare il verbale di dichiarazioni rese dal soggetto interpellato, cosicché l'eventuale consegna dello stesso verbale alla persona che ha reso le informazioni o al suo difensore comporterebbe una potenziale lesione del diritto di difesa conseguente alla divulgazione di un atto che lo stesso difensore potrebbe decidere di non utilizzare mai;

l'art.56 ("ascolto del minore") rappresenta, come già evidenziato, una delle novità più significative del nuovo codice; il 1 comma si incarica di dettare, come principio generale, il divieto per l'avvocato di procedere all'ascolto del minore senza il previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e, anche se la previsione può apparire pleonastica perché, se non vi è conflitto di interessi, il figlio minore non ha rappresentanza e difesa autonoma nel e fuori dal processo (lo rappresentano i genitori o il tutore se quest'ultimi manchino o siano decaduti o sospesi dalla responsabilità genitoriale), vero è che essa tende a marcare e segnare comunque un confine ed un'area di rispetto quando l'avvocato è chiamato ad occuparsi di questioni

che coinvolgono la persona del minore; è evidentemente, ed a contrario, fatta salva però l'ipotesi in cui sussista conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra gli esercenti la responsabilità genitoriale ed il minore stesso: in tale ipotesi l'avvocato, che sia nominato curatore speciale del minore (ex art.78 c.p.c.), che lo difenda nell'eventuale sede contenziosa (art.86 c.p.c.), che lo assista in sede negoziale e contrattuale (art.320 c.c. u.c.) – le funzioni di rappresentanza e di difesa, ancorchè cumulabili nella stessa persona, sono diverse e restano sempre scindibili anche se le prassi applicative sono nel senso di nominare un avvocato che poi, di solito, si costituisce nel procedimento - potrà (rectius: dovrà) procedere all'ascolto del minore, se non contrario all'interesse di quest'ultimo, non necessitando ovviamente il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale che versi in conflitto di interessi (situazione la cui presenza dà luogo e giustifica il ricorso a quelle figure "esterne")e lo stesso è a dirsi, o meglio a ripetersi, per il legale che sia nominato avvocato del minore; quanto alle modalità di ascolto del minore, soprattutto con riferimento alla eventuale presenza di un esperto, socorrerà la responsabilità decisionale dell'avvocato, investito di quel *munus* e ciò in dipendenza della stessa età del minore, della sua capacità di discernimento, delle circostanze tutte del caso concreto. Con il comma 2 sono regolamentate le ipotesi relative alle controversie in materia familiare o minorile, con la previsione dell'assoluto divieto per l'avvocato del genitore di avere contatti e colloqui con i figli minori sulle circostanze oggetto delle controversie stesse ( le patologie delle quali si è fino ad oggi occupata la giurisprudenza disciplinare attengono prevalentemente a questa fattispecie). Infine il 3 comma disciplina le ipotesi in cui, nell'ambito di un procedimento penale, il soggetto minore, imputato, parte offesa o testimone, debba essere ascoltato o assunto come informatore, anche mediante il rilascio di dichiarazioni scritte, dall'avvocato: quest'ultimo, in tali casi, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto e fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge ed in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato;



l'art.57 (“rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione”) specifica, integra e tipizza, per quanto possibile, i doveri già previsti dall'art.18 nell'ambito dei principi generali e, nello specifico di quest'ultimi per quanto qui di interesse, valorizza, come criteri conducenti nel rapporto, oggi spesso patologico e degenerato, con il mondo dei media quelli dell'equilibrio, della misura, della discrezione, della riservatezza, con il dovere di assicurare in ogni caso l'anonimato dei soggetti minori di età (ed al riguardo, innovando rispetto alla già licenziata bozza del codice, è stato inserito ora il comma 2 in diretta saldatura con il principio già espresso in sede di art.18). La norma in commento non ha poi riprodotto il III canone dell'art.18 del vigente codice deontologico la cui previsione concerneva un comportamento comunque consentito ed entrato nella prassi (“tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e...partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche”) e che richiedeva solo una preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine, prescindendo comunque da qualsiasi intervento autorizzativo di quest'ultimo; a reprimere gli abusi, come l'esperienza si è incaricata di confermare, sono sufficienti le previsioni deontologiche in materia di accaparramento di clientela e di corretta informazione;

l'art. 58 (“notifica in proprio”) circoscrive e delimita l'illecito disciplinare al solo caso dell'abuso, restandone escluso il mero errore, nell'esercizio della facoltà di notifica in proprio prevista dalla legge;

l'art. 59 (“calendario del processo”) ha dovuto necessariamente tener conto di questa ipotesi disciplinare discendente da una previsione legislativa, invero stravagante, limitando e circoscrivendo l'illecito al comportamento dilatorio dell'avvocato che, in violazione dei generali doveri di correttezza e lealtà processuale, sia causa esclusiva del mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile;

l'art.60 (“astensione dalle udienze”) ha mantenuto ferma la previsione del comma 2 - pur nella mutata impostazione del codice di autoregolamentazione che impone l'obbligo della comunicazione a carico di colui che si astiene ma dirigendosi detta comunicazione soprattutto al giudice - volendo con ciò non discostarsi dall'*id quod*

*plerumque accidit* ma soprattutto volendo privilegiare il rapporto di colleganza ed il dovere di informazione tra colleghi;

gli artt. 61 (“arbitrato”) e 62 (“mediazione”), nella loro mantenuta simmetria, non registrano, rispetto alle previsioni del codice ancora vigente, significative e sostanziali modifiche, ciò tenendo conto anche che la norma in materia di mediazione (attualmente art. 55 bis) risulta di recente introduzione e che la stessa è stata positivamente valorizzata dall’art.84 del D.L.21/6/2013 convertito nella legge 9/8/2013 n.98.

**Il titolo V**, depurato rispetto all’attuale titolo IV delle previsioni rifluite nell’ambito dei doveri deontologici nel processo, si concentra sui “rapporti con i terzi e controparti”, valorizzando deontologicamente, in coerenza con quanto previsto dai principi generali, il comportamento anche extra professionale dell’avvocato (artt. 63 e 64); nella formulazione dell’art. 68 (art. 51 dell’attuale codice) è stata inserita una espressa previsione concernente l’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari.

In particolare:

l’art. 63 (“rapporti con i terzi”) si connota, rispetto alla struttura dell’art.56 del codice ancora vigente, per una diversa struttura che privilegia, al comma 1, un generale dovere di correttezza dell’avvocato nei rapporti interpersonali, anche al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale in senso stretto e, al comma 2, un altrettanto pregnante regola comportamentale nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali l’avvocato venga in contatto nell’esercizio della professione;

l’art. 64 (“obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) riproduce sostanzialmente la previsione dell’art.59 del codice ancora vigente, optando però per una formulazione più stringente e recuperando il criterio della compromissione della dignità della professione e dell’affidamento dei

terzo come parametro alla stregua del quale valutare la ricorrenza dell'illecito deontologico;

l'art.65 (“minaccia di azioni alla controparte”) riproduce, anche se con un diverso assetto di formulazione, la previsione dell'art.48 dell'ancora vigente codice;

l'art.66 (“pluralità di azioni nei confronti della controparte”) è identico, anche nella formulazione, all'attuale art.49;

l'art.67 (“richiesta di compenso professionale alla controparte”), sostanzialmente immutato nella previsione di cui al comma1, richiama, nel comma 2, quanto oggi disposto dall'art.13 comma 8 della legge n.247/2012;

l'art.68 (“assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) sostituisce l'art.51 dell'ancora vigente codice deontologico, variandone la rubrica (da “ex clienti” a “parte già assistita”) e scandendo, con maggiore precisione ed efficacia, nella successione dei primi 4 commi, i divieti che limitano la possibilità per l'avvocato di assumere un incarico nei confronti di una parte già assistita; nel comma 4 è stata inserita ed aggiunta la parola “conviventi” dopo “coniugi” mentre previsione del tutto nuova è quella del comma 5 che rafforza quella rete di protezione, anche in campo deontologico, della persona minore di età, volendo sottolineare la particolare responsabilità dell'avvocato in questo delicato ambito dell'agire professionale.

**Il titolo VI**, anch'esso nuovo, ricomprende organicamente e valorizza il profilo dei rapporti dell'avvocato con le Istituzioni forensi e ciò quando è chiamato, come componente delle stesse, a svolgere un servizio a favore della collettività e della categoria (artt. 69 e 72), quando è tenuto a determinati comportamenti strettamente inerenti alla sua posizione professionale (art. 70), quando infine è chiamato, *uti singulus*, a collaborare con l'Istituzione (art.71 che riproduce l'art. 24 dell'attuale codice, tenendo conto dell'ultima giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

In particolare:

l'art. 69 (“elezioni e rapporti con le istituzioni forensi”), rispetto alla previsione dell'ancora vigente codice (art.57), presenta la novità del comma 1 che richiama i doveri fondamentali di diligenza, indipendenza ed imparzialità per gli avvocati chiamati a ricoprire una carica all'interno delle Istituzioni forensi, dal Consiglio dell'Ordine ai Consigli Distrettuali di disciplina, dal Consiglio Nazionale Forense alla Cassa di Previdenza ed Assistenza così come ad altre articolazioni e proiezioni delle stesse entità istituzionali;

l'art.70 (“rapporti con il Consiglio dell'Ordine”) costituisce, con il successivo art.71, l'architrave di questo nuovo titolo deputato, come si è detto, a presidiare, sotto il profilo deontologico, i rapporti tra l'avvocato e le istituzioni forensi; in esso sono racchiusi alcuni doveri che discendono direttamente dalla legge di riforma dell'ordinamento quali quello di cui al comma 1 che, opportunamente, interviene su una casistica ormai sempre più diffusa ( la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario: cfr. art.7 comma 1 legge n.247/2012); altrettanto è a dirsi per le previsioni di cui ai commi 4 e 5 in tema di obblighi assicurativi e di obblighi contributivi verso le Istituzioni forensi ( al comma 4 è stata ora inserita, in coerenza al principio generale di cui all'art.16 del codice, anche la previsione concernente gli obblighi previdenziali che non figurava nella bozza del codice già licenziata); i commi 2 e 3 riprendono obblighi già presenti nel testo del codice ancora vigente, aggiornandoli e rendendoli coerenti, anche in questo caso, con le sopravvenute regole ordinamentali; il comma 6 infine è riservato al dovere che ha l'avvocato di rispettare i regolamenti in materia di obblighi e programmi formativi; l'art.71 (“dovere di collaborazione”) riprende, armonizzandone il contenuto con quello del precedente articolo, le previsioni dell'art.24 del codice deontologico ancora vigente (la cui rubrica si ritrova nel precedente art.70) recependo, come già appena sopra anticipato, le conclusioni cui è pervenuta, in senso correttivo rispetto al passato, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

l'art.72 (“esame di abilitazione”) recepisce, per le ricadute in ambito disciplinare, le previsioni dei commi 8,9 e 10 della legge n.247/2012.

**Il titolo VII** contiene la disposizione finale mutuata dalla legge ma che può costituire anche appropriata ed essenziale norma di chiusura del codice.

l'art.73 (“entrata in vigore”) costituisce mera applicazione e riproduzione della previsione di cui al comma 4 dell'art.3 della legge n.247/2012 che si coniuga, quanto al regime transitorio, con quella di cui al comma 5 dell'art.65 della stessa legge ed in base alla quale “l'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate”; innovando poi rispetto alla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ispirata all'osservanza del principio per cui *tempus regit actum*, la norma da ultimo richiamata prevede espressamente che “le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”.